



GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 2986 del 04/12/2018

Prot n° 2018215394 del 28/07/2018

Ditta proponente VALLECENA

Oggetto Progetto per la realizzazione di una discarica di RnP. Variante in riduzione. Ultimo giudizio di rinvio n° 2932 del 26.07.2018

Comune dell'intervento FURCI **Località** Cicella

Tipo procedimento VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

Tipologia progettuale P. 8), L. t) ALL IV D. Lgs 152/06 e smi

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Generale dott. V. Rivera (Presidente)

Dirigente Servizio Valutazione Ambientale ing. D. Longhi

Dirigente Servizio Governo del Territorio arch. B. Celupica

Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria

Dirigente Servizio Risorse del Territorio

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott.ssa S. Di Giuseppe

Dirigente Servizio OO.MM a Acque Marine

Segretario Gen. Autorità Bacino

Direttore ARTA arch. F. Chiavaroli

Dirigente Servizio Rifiuti: dott. F. Gerardini

Dirigente Servizio Sanità Vet. Ingiene e Sicurezza Alimenti

Dirigente Genio Civile AQ-TE

Dirigente Genio Civile CH-PE

Esperti esterni in materia ambientale

dott. M. Colonna

Relazione istruttoria

VEDI ALLEGATO.

Sentite le dichiarazioni in audizione di cui alla documentazione allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale.

Istruttore

dott. Scocia



Pagina 1



Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta VALLECENA

per l'intervento avente per oggetto:

Progetto per la realizzazione di una discarica di RnP. Variante in riduzione. Ultimo giudizio di rinvio n° 2932 del 26.07.2018

da realizzarsi nel Comune di FURCI

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria.

Considerato che assiste al Comitato per l' ARTA la Dott.ssa Di Croce la quale non esprime parere in quanto espresso dal Direttore ARTA, componente effettivo del CCR - VIA.

Ritenuto che le modifiche proposte dal progetto in esame non determinano ulteriori impatti rispetto a quanto già autorizzato con giudizio CCR-VIA n. 2041/12

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA V.I.A. CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

- In sede di autorizzazione dovrà essere verificato l'elenco dei CER che dovranno rispondere ai criteri di ammissibilità stabiliti dal D.M. 27 Settembre 2010 e s.m.i. e dalle linee guida ISPRA "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L. 28 dicembre 2015 n. 221".
- Dovrà essere effettuato il monitoraggio della falda con frequenza trimestrale finalizzato ad individuare la massima soggiacenza della falda, in contraddittorio con il distretto ARTA di Chieti.

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.

I presenti si esprimono all'unanimità

dott. V. Rivera (Presidente)

ing. D. Longhi

arch. B. Celupica

dott.ssa S. Di Giuseppe

dott. F. Gerardini

arch. F. Chiavaroli

dott. M. Colonna





Dott.ssa P. Pasta

(segretario verbalizzante)



Dichiarazioni rese in audizione, allegata al verbale del Giudizio n. 2986 del 04/12/2018
del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzitutto al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di AMMINISTRATORE UNICO, nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore 20,15 del giorno 04/12/2018 il Sig. PIETRO ROSSIGNOLI nato a VIASO identificato a mezzo del documento CARIR da COMUNE DI VIASO, che dichiara quanto segue:

CHÉ SONO STATE POSSIBILMENTE EFFETTUATE LE
PRESCRIZIONI ARIA CIRCA IL MONITORAGGIO
DELLA FALDA COSÌ COME È STATA CORRISPONDEN
TE EFFETTUATO IL NUOVO PIANO METEOROLOGICO
I TECNICI ARIA SONO STATI SEMPRE PRESENTI
NOMINATE INFORMATI ATTRAVERSO MODALITÀ
"PEC" ANCHE DEI GIORNI DI VERIFICA DEL
CIVICO PIANO METEOROLOGICO.
SI SPECIFICA CHE NESSUNA OPERAZIONE NON VERRANNO
SMALTI TI RITENUTI PERICOLOSI.
IN MERITO ALL'EFFETTO CIVICO PER CON EFFETTI,
ANALISI IMPIANTI, SI PRECISA CHE L'UMIL
EFFETTO ENNECIBILE DALLA REALIZZAZIONE
E SEZIONE DELLA DISCARICA PRESSO
È QUELLO ATTRIBIBILE ALL'AUMENTO
DEL TRAFFICO, ~~ANZI~~ STABILIBILE ~~NON~~
OLTRE DEL 15/20% DI QUELLO EFFETTUATO


Letto, confermato e sottoscritto.

Dichiarazioni rese in audizione, allegate al verbale del Giudizio n. 2986 del 04 DIC. 2018
 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di SINDACO PRO TEMPORIS,
 nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore 19:00 del giorno 04/12/2018,
 il Sig. TURCHIONE ANGELO nato a FURCI il 26,
 identificato a mezzo del documento rilasciato il
 da COMUNE DI FURCI, che dichiara quanto segue:

Si rimanda alle ~~osservazioni~~ osservazioni presentate in data 25/11/2018 a firma mia e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Furci.

Si rimarca, in modo particolare, l'impossibilità di escludere una circolazione idrica sotterranea e, quindi, la presenza di una falda di qualunque tipologia. Le indagini perisometriche sono state effettuate per un brevissimo lasso di tempo e nel periodo più caldo dell'anno, facendo emergere, nonostante ciò, comunque la presenza di venute idriche anche consistenti.

Infine si sottolinea che, in merito all'effetto cumulo considerato trascurabile dal proponente, manca uno studio scientifico e approfondito. Ciò preoccupa in relazione sia all'impatto con l'impianto del Civeto esistente, sia in relazione alla proposta di quarta vasca del Civeto che andrebbe a configurare una vera e propria valle dei rifiuti in danno alle attività agricole, anche di pregio, del nostro territorio.


Seppure in relazione all'effetto cumulo si sottolinea altresì la mancanza di uno studio in base a un modello di diffusione degli inquinanti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Angelo Turchione



in atmosfera che risulta indispensabile.



Sotto l'aspetto politico si esplicita nuovamente la contrarietà dell'intero comprensorio del Vastese al progetto in esame, oltre a quella storica del Comune di Turci.

Oltre alle Amministrazioni comunali, è recente la costituzione di un Comitato per la difesa del Vastese che sta raccogliendo numerose firme contro la realizzazione della "quarta vasca" del Cives e della discarica proposta dalla "Vallecene S.r.l." sul territorio del Comune di Turci.

Aug. Blundo



Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali DPC
Servizio Valutazioni Ambientali DPC002

Istruttoria Tecnica
Progetto


Verifica di Assogettabilità
Società Vallecena S.r.l. – Discarica rifiuti non pericolosi

Oggetto dell'intervento:	Rinvio della decisione, giudizio n. 2856 del 21.12.2017 del Comitato VIA relativo alla variante in riduzione del progetto di realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi nel territorio comunale di Furci (CH)
Descrizione del progetto:	La variante proposta dalla società VALLECENA S.r.l., rispetto al progetto originario per il quale il CCR-VIA ha espresso parere favorevole alla realizzazione con giudizio n° 2041 del 10.07.2012, prevede l'eliminazione dell'impianto di inertizzazione per il trattamento dei rifiuti pericolosi potenzialmente smaltibili in discarica e delle opere connesse per la viabilità e la gestione dello stesso, nonché un taglio dei codici di rifiuti conferibili, con assoluta esclusione dei rifiuti pericolosi, limitando pertanto l'iniziativa alla realizzazione della sola discarica, con i volumi e la potenzialità originarie (volumetria utile 150.000 m ³), e allo smaltimento di rifiuti esclusivamente non pericolosi che soddisfino i criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.
Azienda Proponente:	VALLECENA S.r.l.

Localizzazione del progetto

Comune:	Furci
Provincia:	CH
Altri Comuni Interessati:	No
Località:	Cicella
Numero foglio catastale:	Foglio n.9
Particella catastale:	Particelle 67, 68, 69, 70, 71, 114, 154 e 170 per una superficie lorda pari a 30.880 m ²

Referenti della Direzione

Titolare Istruttoria: Dott. Domenico Scoccia 

Assistente tecnico: Dr.ssa Ileana Schipani 





Stato della procedura

- Con Giudizio n. 2856 del 21/12/2017 il CCR-VIA ha espresso un parere di rinvio come di seguito riportato:

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio.

Sentite le dichiarazioni in audizione di cui alla documentazione allegata al presente verbale a farne parte e sostanziale.

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

DI RINVIO PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI

- 1) accertare la conformità del progetto in itinere rispetto al nuovo piano regionale rifiuti approvato ed in fase di promulgazione;
- 2) al fine di potere escludere eventuali impatti negativi sull'ambiente è necessario:
 - aggiornare l'elenco dei codici CER dei rifiuti da collocare in discarica;
 - approfondire lo studio idrogeologico in quanto i dati forniti non escludono la presenza di una circolazione idrica sotterranea e quindi il rispetto del franco tra la falda e il fondo della discarica;
 - integrare la valutazione di impatto acustico dello scenario post operam derivante dalle attività e dagli impianti che verranno posti in essere nella discarica in regolare esercizio, tenendo conto dei contenuti delle linee guida regionali sulla valutazione di impatto acustico (si veda DGR n. 7770/P del 14/11/2011 pubblicata sul BURJA del 28/03/2012);
 - presentare una dettagliata valutazione dell'effetto cumulo con esistenti ed analoghi impianti;
 - specificare e illustrare le modalità gestionali delle terre e rocce da scavo che ricorrono per il caso di specie;
 - presentare cartografia di dettaglio dell'area di intervento al fine di verificare la compatibilità con le fasce di rispetto del torrente "Cena";
 - acquisire il nulla osta dei beni paesaggistici qualora si volesse operare all'interno della fascia dei 150 m dal torrente.

Con nota ns Prot. RA 18/0007797 dell'11.01.2018, inviata via pec al Presidente della Regione Abruzzo, al Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali - Servizio Valutazioni Ambientali e Servizio Gestione Rifiuti, al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale nonché ai suoi membri singolarmente e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dell'Aquila, la Società Vallecena S.r.l. ha espresso una serie di considerazioni per le quali si rimanda al documento indicato.

Con giudizio 2876 del 06.03.2018 il CCR-VIA *"conferma meramente il Giudizio espresso con parere n° 2856 del 21.12.2017, indicando in 10 (dieci) giorni il termine massimo per ottemperare alle richieste del suddetto giudizio. Tale termine decorre dalla pubblicazione del presente parere sullo S.R.A. In mancanza dell'invio di detta documentazione integrativa si procederà applicando le norme vigenti in materia"*.

In data 15.03.2018 la ditta Vallecena S.r.l. ha inviato una nota, acquisita ns. prot 75194/18, con la quale annunciando un ricorso proposto dinanzi al TAR di Pescara (R.G. 55/2018) per chiedere l'annullamento parziale del Giudizio CCR-VIA n. 2856 del 21/12/2017, contestava le richieste di integrazioni e approfondimenti documentali e invitava a non intraprendere alcuna iniziativa prima della decisione giudiziaria del Tribunale Amministrativo.

In data 08.05.2018 la ditta Vallecena S.r.l. ha richiesto, con nota prot. 0132527/18, lo sblocco della pratica da loro presentata al fine di inserire la documentazione integrativa predisposta in seguito alle richieste contenute nel Giudizio CCR-VIA n. 2856 del 21.12.2017.

In data 09.05.2018 l'Avvocatura regionale ha inoltrato a codesto Servizio (ns. prot. n.132862) la sentenza dell'adito Tribunale Amministrativo n.143/2018, pubblicata in data 23.04.2018, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso avanzato dalla Società Vallecena S.r.l.



Il Comune di Furci in data 12.06.2018 ha inoltrato a questo Servizio una nota, ns prot 0167913/18, di richiesta di adozione da parte del Comitato CCR-VIA di un provvedimento conclusivo della procedura avviata dalla Società Vallecena S.r.l. che dichiara inammissibili le tardive integrazioni esibite dalla ditta e che respinga il progetto; alla nota del Comune di Furci è stata allegata la sentenza n. 00055/2018 REG.RIC del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla ditta Vallecena.

In data 14.06.2018 la ditta Vallecena S.r.l. ha trasmesso (ns. prot 017223/18) ulteriori integrazioni riferite alla caratterizzazione idrogeologica del sito, oltre ad altra documentazione.


Nel dettaglio, la documentazione trasmessa dalla società Vallecena S.r.l. a seguito della richiesta di integrazioni contenute nel giudizio CCR-VIA n. 2856 del 21.12.2017 e confermato dal giudizio n°2876 del 06.03.2018, ha risposto proponendo i seguenti aspetti di approfondimento:

- Conformità del Progetto rispetto al nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

Nella relazione integrativa si mette in evidenza come, rispetto alla data di emissione del Giudizio CCR_VIA n.2856, il Piano Regionale dei Rifiuti sia entrato nel frattempo in vigore per effetto della pubblicazione sul BURAT del 31.1.2018, Serie speciale n. 12, della Legge della Regione Abruzzo n. 5 del 23/01/2018, recante “Norme a sostegno dell’economia circolare – Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)” (sebbene su di esso penda l’impugnazione del Consiglio dei Ministri, avvenuta con Delibera C.d.M. del 16.3.2018).

La ditta Vallecena, nelle proprie integrazioni, sostiene che dall’analisi dei criteri localizzativi del nuovo Piano non emergono elementi ostativi alla realizzazione dell’opera.

In relazione al Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) nello Studio Preliminare Ambientale si afferma che la localizzazione dell’impianto risulta essere in linea con i criteri individuati dal Piano Regionale Gestione Rifiuti e che è stata compilata una tabella comparativa che mostra la conformità del progetto rispetto al nuovo piano (Annesso I).





L'Annesso I riporta i criteri localizzativi del nuovo PRGR con relative classificazione e verifica rispetto all'area di intervento. Rispetto al fattore "distanza da case sparse", la classificazione dell'area risulta < 500 m come da immagine sotto riportata.

Nelle note di verifica dello stesso Annesso, la ditta Vallecena SrL, riporta "Presente una civile abitazione a poco meno di 500 m dal sito; si precisa però che tale distanza è stata valutata già positivamente in sede di VIA, in linea con il PRGR presente all'epoca" (L.R. 45/2007).

- Aggiornamento dell'elenco dei codici CER dei rifiuti da collocare in discarica

In riferimento all'aggiornamento dell'elenco dei codici CER da collocare in discarica, è stato operato un aggiuntivo "stralcio" di codici.

In particolare, ferma restando l'identificazione dell'impianto proposto quale "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico e biodegradabile", si è operato adottando i seguenti criteri:

- sono stati eliminati tutti i rifiuti CER xx xx 99, poiché di fatto non più utilizzati dai produttori, in quanto di difficile se non dubbia identificazione;
- sono stati stralciati anche tutti i CER apparentemente inorganici, ma comunque riconducibili a processi che potrebbero generare emissioni odorigene se non preventivamente trattati (vedi, ad esempio, 05 00 00 Raffinazione del petrolio - 08 00 00 Rifiuti derivanti da lavorazioni di pitture e vernici di scarto);
- sono stati eliminati i CER derivanti dall'industria fotografica;
- è stata verificata l'eventuale presenza di rifiuti non ammessi in discarica secondo quanto indicato nella Linea Guida dell'ISPRA relativa ai Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L. 28 Dicembre 2015 n. 221.

Tale revisione ha ridotto ulteriormente l'ELENCO RIFIUTI AMMISSIBILI IN DISCARICA, riportato in allegato alla relazione alla quale si rimanda (Annesso II). Si è passati da circa 520 codici a circa 180.

- Approfondimento dello studio idrogeologico

Con riferimento alla questione sollevata nel Giudizio VIA, la ditta nella propria relazione integrativa ribadisce che anche nell'ultimo studio idrogeologico condotto in contraddittorio con ARTA (cfr. Elab R7-GEO - Relazione Geologica ed idrogeologica, trasmessa unitamente al Progetto Definitivo nel Dicembre 2016), così come nelle indagini geognostiche precedentemente eseguite, si è sempre evidenziata e ribadita l'assenza di falda (vedi pag. 4, 24, 25, 31, 34 e 36 dell'Elab.R7-GEO e Annesso III al quale si rimanda); afferma inoltre che "i rilevamenti mossi sulle modalità di realizzazione dei piezometri, contenuti in una nota ARTA citata nella relazione istruttoria, ma mai pervenuta all'azienda, appaiono inoltre sorprendenti visto che la ditta proponente ha, al contrario, continuamente assicurato il coinvolgimento dell'Ente ed ha sempre tempestivamente informato il Distretto sub Provinciale di San Salvo, al fine di renderne possibile la partecipazione alle attività di campo e la supervisione delle indagini".

- Integrazioni della valutazione di impatto acustico dello scenario post-operam

Si ribadisce che il documento relativo alla valutazione di impatto acustico per la fase operativa (post operam), è presente nel fascicolo progettuale già trasmesso (vedi Elab. R9- ACU - Relazione previsionale di impatto acustico ambientale, seconda parte – da pag. 28 a pag. 51). L'elaborato viene ritrasmesso (Annesso IV).

- Valutazione sull'effetto cumulo con esistenti ed analoghi impianti

In merito alla valutazione di un potenziale effetto cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati la ditta ribadisce quanto argomentato nello Studio Preliminare Ambientale, dal quale risulterebbe che lo stesso è da ritenere del tutto trascurabile.

Secondo le nuove valutazioni della relazione integrativa, la realizzazione e la gestione dell'opera, non determina significative emissioni in atmosfera o nell'ambiente idrico, non comporta impatti di area vasta e pertanto cumulabili con impianti o attività ubicati non in prossimità, come quelli ipotizzati con la Centrale Turbogas di Gissi o lo stabilimento LATERLITE di Lentella.





Sempre secondo tali valutazioni, l'unica interferenza potenziale potrebbe essere quella del complesso impiantistico del CIVETA, che determina impatti ben più significativi, derivanti dalla produzione del biogas sviluppato dalla discarica, di arie esauste dalle aie di maturazione, dalle caratteristiche dei percolati, ma il concorso a tali impatti derivanti dall'iniziativa di VALLECENA sarebbe praticamente nullo. L'unico contributo derivante dalla realizzazione della discarica proposta sarebbe quello attribuibile all'incremento del traffico nella viabilità d'accesso all'area interessata che, in considerazione del modesto numero dei mezzi in transito previsti, viene considerato trascurabile.

- Modalità gestionali delle terre e rocce da scavo

Secondo la ditta, le modalità gestionali delle terre e rocce da scavo sono palesate nella documentazione agli atti (cfr. Elab. R8-PDU – Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo), elaborato inizialmente e solo in parte allegato alla documentazione per la procedura Verifica di Assoggettabilità per un mero errore di stampa, poi inviato in data 13.12.2017 a mezzo mail a seguito di richiesta formulata per le vie brevi dall'istruttore della pratica. È stato ritrasmetto il Piano di utilizzo (Annesso V).

- Cartografia di dettaglio dell'area di intervento al fine di verificare la compatibilità con le fasce di rispetto del torrente Cena

Nell'Elab. 07-URB3bis allegato (Annesso VI) è stato riportato cautelativamente il limite di 150 metri dal confine delle aree demaniali del Torrente Cena, una piccolissima area di proprietà della Vallecena s.r.l., comunque esterna a quella nella quale si intende realizzare l'invaso della discarica, ricadrebbe nella fascia dei 150 metri di cui all'art 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; la relazione integrativa evidenzia che dall'analisi dell'ortofotocarta della Regione Abruzzo (cfr. Ortofoto Regione Abruzzo 2007, www.geoportale.regione.abruzzo.it) la distanza "d" tra perimetro dell'impianto e sponda del torrente Cena è maggiore ($d \geq 180$ m).

Nella relazione si precisa che tutte le opere da realizzare con l'intervento sono esterne al limite di legge, fatta eccezione ovviamente per la strada di accesso al complesso impiantistico in argomento che si distacca dalla strada di fondovalle Cena.

- Acquisizione del nulla osta dei beni paesaggistici qualora si volesse operare all'interno della fascia dei 150 metri dal torrente

La relazione integrativa sottolinea come nella fascia dei 150 metri dal torrente Cena non siano previsti interventi o manufatti, eccetto la realizzazione della viabilità di accesso all'impianto, prevista come adeguamento plano-altimetrico di una esistente pista in terra battuta utilizzata per l'accesso dei mezzi agricoli sui terreni circostanti.

Precisa inoltre che qualora fosse necessario acquisire il Nulla Osta per tale opera marginale si provvederà, primo dell'avvio dei lavori, ad attivare le procedure di cui all'art. 146 del D.L.vo 42/2004 e s.m.i. per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica.





Conclusioni

Si rimettono all'attenzione del Comitato VIA le seguenti considerazioni:

Il giudizio CCR-VIA n° 2876 del 06.03.2018 si è espresso con un parere confermativo del precedente giudizio (2856 del 21.12.2017), concedendo il termine di 10 gg per ottemperare alle richieste ivi contenute.

In data 08.05.2018 la ditta Vallecena S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa (ns. prot. 0132527/18) e in data 14.06.2018 ha fatto pervenire ulteriori integrazioni (ns. prot 017223/18). Il Comune di Furci in data 12.06.2018 ha inoltrato questo Servizio una nota, ns prot 0167913/18, di richiesta di adozione da parte del Comitato CCR-VIA di un provvedimento conclusivo della procedura avviata dalla Società Vallecena S.r.l. che dichiara inammissibili le tardive integrazioni esibite dalla ditta e che respinga il progetto.

Nel merito delle prescrizioni alle quali è stato chiesto alla ditta Vallecena S.r.l. di ottemperare (Giudizi CCR-VIA n. 2856 del 21.12.2017 e n. 2876 del 06.03.2018):

L'Annesso I riporta i criteri localizzativi del nuovo PRGR con relative classificazione e verifiche riguardanti l'area di intervento. Rispetto al fattore "distanza da case sparse", la classificazione dell'area interessata dall'impianto risulta < 500 m. Nelle note di verifica dello stesso Annesso, la ditta Vallecena SrL, riporta "Presente una civile abitazione a poco meno di 500 m dal sito; si precisa però che tale distanza è stata valutata già positivamente in sede di VIA, in linea con il PRGR presente all'epoca".

In relazione agli approfondimenti richiesti sullo studio idrogeologico non sono stati forniti ulteriori dati e valutazioni rispetto all'"Elab. R7-GEO- RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGIA_ Novembre 2016".

Per quanto riguarda l'impatto acustico è stata ritrasmesso l'"Elab. R9- ACU - Relazione previsionale di impatto acustico ambientale" di novembre 2016; non è stato possibile rintracciare le pagine della relazione a cui si fa riferimento ("seconda parte – da pag. 28 a pag. 51") e l'elaborato non risulta comunque integrato con i contenuti delle linee guida regionali sulla valutazione di impatto acustico.

Non è stata presentata una dettagliata valutazione sull'effetto cumulo con esistenti ed analoghi impatti.

Nell'Annesso V "Elab. R8-PDU PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE DA SCAVO" vengono genericamente indicate le modalità gestionali delle terre che ricorrono nel caso di specie.

Nella cartografia allegata "Elab. 07-URB3bis "FASCIA DI RISPETTO ASTA FLUVIALE DEL TORRENTE CENA" _rev. 003 del 04.05.2018 non sono indicate distanze e compatibilità con la fascia di rispetto dell'area di intervento e non risulta chiaramente individuabile la distanza "d" tra perimetro dell'impianto e la sponda del torrente Cena a cui si fa riferimento nella relazione integrativa di aprile 2018.

La relazione integrativa rimanda a una futura attivazione della procedura di cui all'art. 146 del D.L.vo 42/2004 e s.m.i. per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica, qualora necessario.


A seguito dell'ultimo giudizio VIA n° 2932 del 26.07.2018 nel quale il CCR-VIA "*Viste le dichiarazioni rese in audizione (che si allegano alla presente" con le quali il proponente chiede la sospensione del procedimento al fine di consentire la produzione di ulteriore documentazione necessaria alla conclusione delle stesso"Esprime il seguente parere: rinvio al fine di consentire alla ditta di produrre la documentazione integrativa.*"


In data 04.09.2018 con n.s. prot 244033/18 la ditta trasmette la documentazione integrativa così come richiesta dal CCR-VIA.

In realtà si tratta di una serie di approfondimenti sviluppati a seguito delle considerazioni espresse da ARTA in sede al giudizio n° 2856 del 21.12.2018; considerazioni di carattere strettamente geologico.

La ditta precisa che: a distanza di circa 2 anni dalle ultime letture, si sono effettuate letture ante spurgo dei piezometri in data 09.08.2017; la ditta ha proceduto come riportato: 1) lettura di zero di tutti i piezometri; 2) spurgo mediante utilizzo di pompa ad immersione a bassa portata.

Le letture sono riportate nelle tabelle allegate e si riferiscono tutte al mese di agosto. Sono effettuate sia prima che dopo lo spurgo nei piezometri SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP5bis come posizionati nello schema allegato.






Nelle tabelle sono riportati i dati delle letture.

Letture 09.08.2018 - FURCI Vallecena S.r.l. effettuata prima dello spurgo							
Piezometro	quota pc m.s.l.m.	Altezza chiusino m	Soggiacenza da testa chiusino m	Soggiacenza da p.c. m	quota falda m.s.l.m.	Profondità piezometro m	Altezza colonna d'acqua m
SP1	175	0	14.3	14.3	160.7	24.3	10
SP2	180	0.3	5	4.7	174.7	25.4	20.7
SP3	211	0.27	18.4	18.13	192.33	25.6	7.47
SP4	207	0.13	7.5	7.37	199.37	25.8	18.43
SP5	201	0.34	8.2	7.86	192.46	25.4	17.54
SP5bis	201	0.27	-	-	-	10.5	0

Letture 09.08.2018 - FURCI Vallecena S.r.l.							
Piezometro	quota pc m.s.l.m.	Altezza chiusino m	Soggiacenza da testa chiusino m	Soggiacenza da p.c. m	quota falda m.s.l.m.	Profondità piezometro m	Altezza colonna d'acqua m
SP1	175	0	21.8	21.8	153.2	24.3	2.5
SP2	180	0.3	22.6	22.3	157.1	25.4	3.1
SP3	211	0.27	23.1	22.83	187.63	25.6	2.77
SP4	207	0.13	21.3	21.17	185.57	25.8	4.63
SP5	201	0.34	23.4	23.06	177.26	25.4	2.34
SP5bis	201	0.27	-	-	-	10.5	0

Campagna letture piezometriche agosto 2018 segue





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di assoggettabilità a VIA
Società Vallecena S.r.l. – Discarica rifiuti non pericolosi

Letture 10.08.2018 - FURCI Vallecena S.r.l. 24h dopo lo spurgo

Piezometro	quota pc m.s.l.m.	Altezza chiusino m	Soggiacenza da testa chiusino m	Soggiacenza da p.c. m	quota falda m.s.l.m.	Profondità piezometro m	Altezza colonna d'acqua m
SP1	175	0	21.4	21.4	153.6	24.3	2.9
SP2	180	0.3	22.2	21.9	157.5	25.4	3.5
SP3	211	0.27	23.1	22.83	187.63	25.6	2.77
SP4	207	0.13	20.9	20.77	185.97	25.8	5.03
SP5	201	0.34	23.1	22.76	177.56	25.4	2.64
SP5bis	201	0.27	-	-	-	10.5	0

Letture 13.08.2018 - FURCI Vallecena S.r.l.

Piezometro	quota pc m.s.l.m.	Altezza chiusino m	Soggiacenza da testa chiusino m	Soggiacenza da p.c. m	quota falda m.s.l.m.	Profondità piezometro m	Altezza colonna d'acqua m
SP1	175	0	21.2	21.2	153.8	24.3	3.1
SP2	180	0.3	21.8	21.5	157.9	25.4	3.9
SP3	211	0.27	23.1	22.83	187.63	25.6	2.77
SP4	207	0.13	20.4	20.27	186.47	25.8	5.53
SP5	201	0.34	23	22.66	177.66	25.4	2.74
SP5bis	201	0.27	-	-	-	10.5	0

Letture 13.08.2018 - FURCI Vallecena S.r.l.

Piezometro	quota pc m.s.l.m.	Altezza chiusino m	Soggiacenza da testa chiusino m	Soggiacenza da p.c. m	quota falda m.s.l.m.	Profondità piezometro m	Altezza colonna d'acqua m
SP1	175	0	21.2	21.2	153.8	24.3	3.1
SP2	180	0.3	21.8	21.5	157.9	25.4	3.9
SP3	211	0.27	23.1	22.83	187.63	25.6	2.77
SP4	207	0.13	20.4	20.27	186.47	25.8	5.53
SP5	201	0.34	23	22.66	177.66	25.4	2.74
SP5bis	201	0.27	-	-	-	10.5	0

Letture 16.08.2018 - FURCI Vallecena S.r.l.

Piezometro	quota pc m.s.l.m.	Altezza chiusino m	Soggiacenza da testa chiusino m	Soggiacenza da p.c. m	quota falda m.s.l.m.	Profondità piezometro m	Altezza colonna d'acqua m
SP1	175	0	21.2	21.2	153.8	24.3	3.1
SP2	180	0.3	21.7	21.4	158	25.4	4
SP3	211	0.27	23.1	22.83	187.63	25.6	2.77
SP4	207	0.13	20	19.87	186.87	25.8	5.93
SP5	201	0.34	23	22.66	177.66	25.4	2.74
SP5bis	201	0.27	-	-	-	10.5	0

Letture 20.08.2018 - FURCI Vallecena S.r.l.

Piezometro	quota pc m.s.l.m.	Altezza chiusino m	Soggiacenza da testa chiusino m	Soggiacenza da p.c. m	quota falda m.s.l.m.	Profondità piezometro m	Altezza colonna d'acqua m
SP1	175	0	21.2	21.2	153.8	24.3	3.1
SP2	180	0.3	21.7	21.4	158	25.4	4
SP3	211	0.27	23.1	22.83	187.63	25.6	2.77
SP4	207	0.13	20.1	19.97	186.77	25.8	5.83
SP5	201	0.34	23	22.66	177.66	25.4	2.74
SP5bis	201	0.27	-	-	-	10.5	0





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di assoggettabilità a VIA
Società Vallecena S.r.l. – Discarica rifiuti non pericolosi

Letture 22.08.2018 - FURCI Vallecena S.r.l.							
Piezometro	quota pc m.s.l.m.	Altezza chiusino m	Soggiacenza da testa chiusino m	Soggiacenza da p.c. m	Q. falda m.s.l.m.	Profondità piezometro m	Altezza colonna d'acqua m
SP1	175	0	21	21	154	24.3	3.3
SP2	180	0.3	21.6	21.3	158.1	25.4	4.1
SP3	211	0.27	23.1	22.83	187.63	25.6	2.77
SP4	207	0.13	20	19.87	186.87	25.8	5.93
SP5	201	0.34	23	22.66	177.66	25.4	2.74
SP5bis	201	0.27	-	-	-	10.5	0

Letture 24.08.2018 - FURCI Vallecena S.r.l.							
Piezometro	quota pc m.s.l.m.	Altezza chiusino m	Soggiacenza da testa chiusino m	Soggiacenza da p.c. m	quota falda m.s.l.m.	Profondità piezometro m	Altezza colonna d'acqua m
SP1	175	0	21	21	154	24.3	3.3
SP2	180	0.3	21.5	21.2	158.2	25.4	4.2
SP3	211	0.27	23.1	22.83	187.63	25.6	2.77
SP4	207	0.13	20	19.87	186.87	25.8	5.93
SP5	201	0.34	23	22.66	177.66	25.4	2.74
SP5bis	201	0.27	-	-	-	10.5	0

Da un'attenta analisi dei dati, è possibile evidenziare che le letture effettuate prima dello spurgo mostrino la presenza di una colonna di acqua considerevole. Facendo riferimento a quanto già espresso in precedenza, attraverso la ricostruzione della superficie di contatto tra la coltre ed il substrato e la "ipotetica" superficie piezometrica, è stato possibile osservare come, ad esclusione del piezometro SP5, i livelli della falda acquifera vengano rilevati all'interno della formazione argillosa mamosa. Tale litotipo, per le sue caratteristiche fisico - meccaniche, è da considerarsi come un acquiclude e pertanto la superficie descritta dalle varie letture permette di escludere la presenza di una falda acquifera.

A titolo esemplificativo si riporta, di seguito, un'interpretazione basata su di una sezione passante per i sondaggi SP4, SP5 e SP2 ed in cui la potenziale falda acquifera soggiace quasi completamente all'interno delle argille mamose.

Seguono dei profili topografici.

Nella seconda integrazione "Ulteriori chiarimenti ed approfondimenti" viene precisato l'elenco dei codici CER dei rifiuti da collocare in discarica. L'approfondimento dello studio idrogeologico, già riportato. L'ulteriore valutazione dell'effetto cumulo ed infine la compatibilità con le fasce di rispetto del torrente Cena.

Per quanto riguarda il primo punto la ditta ha precisato che "la revisione dell'elenco dei codici CER ammissibili all'impianto ha determinato una rilevatissima riduzione dei codici CER, passati da circa 520 a soli 180 codici" nP. Lo stralcio si riferisce a l'eliminazione di tutti i codici CER xx xx 99, ormai poco utilizzati (rifiuti riconducibili a apparentemente inorganici che potrebbero generare emissioni odorogene). La ditta inoltre richiama le linee guida dell'ISPRA relativa ai criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini della smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L. n° 221 del 28.12.2015. Per quanto riguarda la valutazione dell'effetto cumulo la ditta asserisce che: "l'unica interferenza potenziale potrebbe essere quella con il vicino complesso del CIVETA, peraltro limitata alla componente atmosfera, come già riportato nello Studio Preliminare Ambientale". La ditta, inoltre, precisa che: "la tipologia dei rifiuti ammissibili alla nuova discarica non determina significati emissioni in atmosfera, a differenza del CIVETA che produce impatti ben più significativi, derivanti dalla produzione di biogas...come si evince dal quadro prescrittivo del Provvedimento AIA n° DPC026/02 del 23/07/2015





Ancora la ditta asserisce che l'unico contributo cumulabile può essere attribuito all'incremento del traffico nella viabilità di accesso all'area interessata, costituita dalla Fondo Valle Cena, nata come strada di bonifica per accesso ai fondi agricoli ed adesso utilizzata anche come viabilità di accesso al CIVETA".

Il calcolo dell'incremento di traffico, considerando le dimensioni di tale discarica 150.000 m³, con un flusso medio di 25.000 m³ annui può essere ipotizzato < di 8-10 automezzi giorno complessivamente cioè i/o. (250 g/a lavorativi; rifiuti programmabili in input 100 t/g, corrispondenza 4-5 automezzi in input e quindi 4-5 in uscita).

L'incremento di traffico nella Fondo Valle Cena cumulabile a quello diretto verso gli impianti CIVETA, nei giorni di apertura della discarica proposta e nel periodo giornaliero di attività della stessa, risulterebbe pertanto, mediamente, di un automezzo ora.

La ditta non riporta i dati del traffico CIVETA.

La ditta inoltre fa riferimento come dati sulle emissioni in atmosfera all'inventario INEMAR (Inventario Emissioni Aria) realizzato da ARPA Lombardia (anno 2014) per veicoli di peso > di 3.5 ton alimentati a gasolio e riporta al seguente tabella: SO₂ 4,5 mg/km; NO_x 5.572 mg/km; COV 256,0 mg/km; CO 1.408 mg/km; CO₂ 612 mg/km; PM₁₀ 218 mg/km.

"La ditta considera un tratto di 2 km nell'intorno della discarica sovrapponibile a quello percorso dai mezzi del CIVETA (non specificati), nelle giornate di massimo conferimento, con un traffico di 10 automezzi, il flusso di massa giornaliero dei diversi contaminanti risulterebbe: SO₂ 0,008 g; NO_x 111,44 g; COV 5,12 g;; CO 28,16 g; CO₂ 12,24 g; PM₁₀ 4,36 g (non è specificato se a km).

Per quanto riguarda l'ultima richiesta da parte del CCR-VIA **Compatibilità con le fasce di rispetto del Torrente Cena** si riporta ciò che dichiara la ditta:

"Con riferimento alla fascia di rispetto dal torrente Cena, come evidenziato nell'Elab. 07-RB3bis allegato alla documentazione integrativa trasmessa nel maggio 2018 come Annesso VI, si è già mostrata la totale estraneità dell'invaso della nuova discarica alla fascia di rispetto di 150 metri dal confine delle aree demaniali del Torrente Cena. Inoltre, in accordo con quanto affermato nel precedente documento integrativo, si evidenzia che dall'analisi della cartografia ufficiale della Regione Abruzzo, la distanza tra impianto e sponda del torrente Cena è mediamente ben maggiore dei 150 metri di cui all'art 142, lettera c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; a tal proposito, nel seguito si riporta uno stralcio cartografico della Carta Tecnica Regionale (Ed. 2007) che mostra tale condizione:"



Referenti della Direzione

Titolare Istruttoria: Dott. Domenico Scoccia

Assistente tecnico: Dr.ssa Ileana Schipani

